



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 18 marzo 2020

Oggetto: DL 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. RECESSO DAI CONTRATTI DI SOGGIORNO E TURISMO.

Il DL n. 18 (G.U. Ed. Straord. n. 70, del 17 marzo 2020), in vigore ed efficace dal 17 marzo, all'art. 88, ha esteso l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 (dunque i vari DPCM emessi in materia).

RECESSO DAI CONTRATTI DI TRASPORTO O VIAGGIO

Ricordiamo che, in applicazione del menzionato art. 28, comma 1, del DL n. 9/2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile (per effetto del quale “*nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito*”), ricorre la **sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre** stipulati da determinati soggetti, elencati nelle lettere da a) ad f):

- a) soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

- b) soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
- c) soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
- d) soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
- e) soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
- f) soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

Trattasi di situazioni che attualmente, considerati i divieti previsti dal combinato disposto dei decreti-legge emanati e dei DPCM con essi collegati in tema di Coronavirus, non possono che riferirsi all'intero territorio nazionale, e che dunque rispondono di fatto ad una giustificazione unica: il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche all'interno dell'intero territorio nazionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Dunque, i soggetti che non possono utilizzare il titolo di viaggio nel periodo dei previsti divieti di spostamento comunicheranno al vettore, ai fini del recesso, il ricorrere della situazione, allegando detto titolo. Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni (si ritiene il termine sia di natura decadenziale) decorrenti dalla cessazione della situazione impeditiva del viaggio.

Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione, procederà al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Tali disposizioni trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio.

RECESSO DAI CONTRATTI DI PACCHETTO TURISTICO

Inoltre (comma 5 dell'art. 28) in relazione ai contratti stipulati, gli acquirenti dei relativi titoli possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi:

- nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ovvero
- nel periodo di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

In caso di recesso, da comunicare da parte del cliente prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore può:

- offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore;
- procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6¹ dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure
- emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

Il vettore procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell'organizzatore ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

RECESSO DAI CONTRATTI RELATIVI A VIAGGI DI ISTRUZIONE

In relazione alla **sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione** disposta ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio (*“in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”*) nonché il citato articolo 1463 del codice civile, in ordine alla sopravvenuta impossibilità della prestazione . Il rimborso può però essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Anche in questo caso, il vettore procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell'organizzatore ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Le disposizioni di cui all'art. 28 costituiscono, ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione necessaria, e dunque la loro applicazione prevale su quella relativa alle norme che sarebbero applicabili in base alle regole di diritto internazionale privato.

RECESSO DAI CONTRATTI DI SOGGIORNO

Come premesso, l'art. 88 del DL n. 18/2020 ha esteso l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 anche ai “contratti di soggiorno” per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6.

¹ 4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

6. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.

Deve intanto premettersi che per “contratto di soggiorno” pare doversi far riferimento a quel contratto con cui un soggetto, detto albergatore (ma la fattispecie si ritiene possa essere estesa a tutte le strutture ricettive, a prescindere dalla terminologia impiegata per indicarle, vale a dire hotel, bed & breakfast, motel, campeggi ...), si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni di *dare e facere*, caratterizzate dall'uso dell'alloggio, cui si accompagnano altri servizi necessari o eventuali quali la pulizia dell'alloggio, l'uso di servizi, il vitto, il parcheggio dell'autoveicolo.

Non esiste infatti nel nostro ordinamento una nozione di “contratto di soggiorno”, ma riteniamo sia questa l’ottica nella quale si è mosso il Governo nell’approvare il provvedimento commentato, per estendere anche ai contratti stipulati singolarmente con una struttura ricettiva, fuori dall’ambito di un pacchetto turistico, quei diritti che sono stati riconosciuti ai soggetti, di cui all’art. 28, che si trovano in situazioni particolari che implicano la facoltà di recesso dal contratto.

In secondo luogo, l’art. 28 del DL n. 9 si riferisce, come si è detto, a tre fattispecie: contratti di trasporto, pacchetti turistici e viaggi di istruzione: quale dunque la concreta disciplina da applicare al “contratto di soggiorno”?

A nostro avviso, la figura concretamente affine al contratto di soggiorno, come sopra definito, sembra essere, con riferimento alla norma (art. 28 del DL n. 9/2020) la cui applicazione è estesa alla specifica fattispecie, quella dei contratti di trasporto (comma 1 dell’art. 28), anch’essi relativi alla prestazione di un singolo servizio, e dunque diversi dalla situazione relativa ai pacchetti turistici, che rispondono a logiche particolari in collegamento con specifiche disposizioni normative.

Se così è, ricorrendo la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, in relazione ai contratti stipulati con strutture ricettive e finalizzati al soggiorno presso le medesime, con riferimento ai motivi che ne impediscono l’effettuazione, avendo presente che l’ambito territoriale inizialmente considerato per le limitazioni ricollegabili all’emergenza è stato poi esteso all’intero territorio nazionale, queste sono le conseguenze giuridiche:

i soggetti interessati, che abbiano stipulato un “contratto di soggiorno” con una struttura ricettiva, comunicano al titolare/gestore, ai fini del recesso, il ricorrere della situazione impeditiva, allegando copia della prenotazione. Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni² (termine di natura decadenziale) decorrenti dalla cessazione della situazione impeditiva del viaggio e quindi del soggiorno nella struttura.

Il titolare della struttura ricettiva, entro quindici giorni dalla comunicazione, procede al rimborso del corrispettivo versato ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Qualora il contratto di soggiorno sia stato stipulato come singolo servizio per un viaggio di istruzione, fuori da un pacchetto di viaggio, varrà la stessa regola.

Tali disposizioni trovano applicazione anche nei casi in cui la prenotazione sia stata effettuata per il tramite di un'agenzia di viaggio.

Situazioni particolari inerenti l’intermediazione del soggiorno da parte di terzi

Come si è detto, per analogia con i contratti di trasporto di cui all’art. 28, comma 1, del DL n. 9/2020, le disposizioni relative al recesso dal contratto di soggiorno motivato dagli impedimenti inerenti l’emergenza Coronavirus trovano applicazione anche nei casi in cui la prenotazione sia stata effettuata per il tramite di un'agenzia di viaggio.

² Il termine è quello previsto dall’art. 28, comma 2, del DL n. 9/2020. Non bisogna confondersi con il termine indicato dall’art. 88, comma 2, del DL n. 18/2020, che si riferisce con tutta evidenza all’istanza di rimborso dell’acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

Per risolvere le problematiche concernenti i rapporti finanziari tra struttura ricettiva ed agenzie di viaggio a seguito dell'eventuale recesso dei clienti occorre ovviamente conoscere i singoli contratti e gli obblighi che ne discendono.

In ogni caso, **concedendo la legge ai titolari di strutture ricettive la facoltà di optare per l'emissione di un voucher al cliente, in nessun modo le agenzie potranno intervenire su tale scelta.**

Ulteriori particolari problematiche possono nascere nei rapporti con le OTA (Online Travel Agency).

Qualora l'intermediazione da parte di terzi soggetti abbia come risultato la stipula di un "contratto di soggiorno" tra cliente e struttura ricettiva, alla luce della norma di cui all'art. 88 del DL n. 18/2020, che consente al titolare della struttura di emettere un voucher, **a nostro avviso non compete alle OTA, dal momento in cui detto "contratto di soggiorno" ha efficacia, decidere autonomamente per il rimborso della prenotazione al cliente, con conseguenziali problematiche di tipo finanziario a danno della struttura ricettiva, privata della possibilità di esercitare l'opzione che le è concessa dalla legge.**

Ovviamente, anche in questo caso, occorre verificare le pertinenti clausole inserite nei contratti tra OTA e strutture ricettive.

Cordiali saluti.